

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria

Signor,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie dell'Algeria, ho l'onore di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla Société de gestion et de développement des industries alimentaires (Sogedia) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra la Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari (Sogedia) e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l'accordo della Comunità su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
della Repubblica democratica popolare di Algeria*

Signor,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo figura in appresso:

«Ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie dell'Algeria, ho l'onore di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla Société de gestion et de développement des industries alimentaires (Sogedia) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra la Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari (Sogedia) e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l'accordo della Comunità su quanto sopra.».

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria indicati nella Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*
